

Comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
Provincia di Belluno

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F

Approvato con deliberazione del C.C. n. 15 del 28.04.2023

INDICE

Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento
2	Determinazione dell'aliquota
3	Esenzione
4	Disciplina della riscossione
5	Rinvio dinamico
6	Rinvio ad altre disposizioni
7	Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche vista l'articolazione introdotta per l'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge 30 dic 2021, n. 234.

Art. 2
Determinazione dell'aliquota

Con il presente regolamento adottato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, determina la seguente aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche:

aliquota unica
0,6%

Art. 3
Esenzione

In relazione al disposto dell'art. 1, c.3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, l'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale a:

soglia esenzione
€. 10.000,00

Art. 4
Disciplina della riscossione

Il versamento diretto al comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 5 ottobre 2007 (in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247).

Art. 5
Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 6
Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 7
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2023 e unitamente alla deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.